

E' REDDITO AGRARIO

LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FOTOVOLTAICO E BIOCARBURANTI



Gli imprenditori agricoli possono utilizzare i loro tetti per installare impianti FV per produrre energia e poi rivenderla

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato recentemente la circolare 32-E che chiarisce gli aspetti fiscali sulla produzione e cessione di energia elettrica per tutti gli agricoltori che hanno utilizzato i terreni di loro proprietà per installare impianti fotovoltaici. Si conta infatti che oltre 40 mila impianti fotovoltaici installati (più del 30%) sono "agricoli".

A beneficiare dello specifico regime fiscale previsto per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono le imprese agricole:

- Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali che esercitano le attività agricole (**lavorazione del terreno e allevamento animali da mangime**)
- Le società di persone, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola che optano per la **determinazione del reddito su base catastale**

REQUISITO DELLA PREVALENZA

Gli imprenditori agricoli devono dimostrare che il loro ricavo maggiore è dato dalla vendita di ciò che la loro attività produce



Ad esempio,

un agricoltore produce patate e poi lo rivende; compera olio prodotto dal suo vicino agricoltore e poi lo rivende. La quantità di mais che lui produce deve essere superiore alla quantità di olio acquistata dal vicino, diversamente non sarà più considerato reddito agrario.

Nel caso di impianti FV il tema è lo stesso, deve dimostrare che il prodotto ricavato dalla lavorazione del terreno sia superiore dell'energia prodotta dall'impianto.

Nel caso in cui il confronto quantitativo non sia possibile perché i beni sono di natura diversa (pannocchie di mais contro energia), si fa riferimento al valore degli stessi: il valore dei prodotti propri deve essere superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi

IMPIANTI FOTOVOLTAICI CON POTENZA SUPERIORE A 200 KwP

Il ricavo ottenuto dalla **vendita dell'energia prodotta dai primi 200 kWp è tassata come reddito agrario**



La produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è sempre produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata.

Per impianti superiori a 200 KW, l'energia prodotta in eccesso rispetto a quella che sarebbe derivata da un impianto di potenza fino a 200 KW, **è produttiva di reddito agrario solo se ricorre uno dei requisiti:**

- a) Gli impianti siano installati con tipologia **totalmente integrata o parzialmente integrata**; si favoriscono gli impianti sulle coperture anzichè quelli a terra.
- b) Il **ricavato del lavoro agricolo** (vendita delle patate) deve essere **superiore al ricavato della produzione di energia** fotovoltaica **eccedente i 200 KW** (ecoincentivi esclusi)
- c) L'impianto **non deve superare 1 MW per azienda**, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere **almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola**.

Nel caso di un impianto da 1MW – l'agricoltore dovrà dimostrare di avere 80 ettari di campo coltivato. $1000 \text{ KW} - 200 \text{ KW} = 800 \text{ KW}$ $800 : 10 = 80$

DICHIARAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Fino a 200 kWp la **tariffa incentivante** non viene tassata, dopo i 200 diventa reddito d'impresa

Nello specifico, con riferimento agli imprenditori agricoli si fa presente che ai fini delle imposte dirette la tariffa incentivante per il conto energia fotovoltaico sarà:

- **Irrilevante**, se **l'imprenditore agricolo** (come società semplice, ente non commerciale, società agricola, s.r.l., s.n.c. s.a.s. e soc. cooperativa che opta per la tassazione del reddito catastale) è **titolare di reddito agrario** (sta sotto i 200kW e risponde a uno dei tre requisiti)
- **Rilevante come contributo in conto esercizio** se l'imprenditore agricolo (persona fisica, ente non commerciale, società semplice) **produce e cede energia fotovoltaica al di fuori dei limiti stabiliti**. La tariffa incentivante percepita sarà comunque irrilevante per la parte riferibile all'energia prodotta entro i 200 KW e che si considera produttiva di reddito agrario, mentre concorrerà alla **determinazione del reddito d'impresa per la parte riferibile ai KW di energia prodotta al di fuori dei predetti limiti**
- **Interamente rilevante**, se la tariffa incentivante è percepita da società agricole che **abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale** e producono e cedono energia al di fuori dei limiti stabiliti, oppure, se la tariffa è percepita da **società di capitali** o società di persone che **non abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale**



GSE E TARIFFA INCENTIVANTE



Per la parte eccedente i 200 KW viene applicata una ritenuta del 4% perché l'energia venduta è considerata prodotta come reddito d'impresa

Sulla tariffa incentivante erogata dal GSE a persona fisica, ente non commerciale, società semplice per la parte eccedente i 200 KW viene applicata una ritenuta del 4% in quanto tale energia viene considerata prodotta come reddito d'impresa. Il GSE prima di riconoscere la tariffa andrà a verificare se l'energia viene prodotta in regime d'impresa o meno, ma nella maggior parte dei casi sono considerati redditi d'impresa

INQUADRAMENTO IVA E IRAP

IVA al 10% per imprese agricole
IRAP all'1,9% sotto i 200 kWp

L'aliquota IVA è ridotta del 10% quando la cessione di energia in rete è effettuata per uso domestico, imprese estrattive, agricole ecc.; diversamente l'IVA sarà al 20%
L'imprenditore agricolo dovrà tenere una contabilità separata tra l'attività agricola e l'attività di produzione e vendita di energia



L'IRAP è un'imposta regionale sulle attività produttive tra le quali trova posto anche l'attività degli imprenditori agricoli.

L'imprenditore agricolo che ha installato un impianto fotovoltaico deve versare un contributo nella misura dell' 1,9% per il valore della produzione dell'energia sotto i 200 KW e del 3,9% per la parte eccedente questo limite